



## **I riflessi fiscali dell'IFRS9 alla luce del decreto 10.1.2018**


Conseguenze fiscali derivanti dalla riclassificazione degli strumenti finanziari in sede di FTA dell'IFRS 9

Roma, 9 aprile 2018

Commissione Imposte dirette - Reddito d'Impresa IAS adopter - ODCEC Roma




## Effetti fiscali: riferimenti normativi



### **Applicazione del regime transitorio e principio di neutralità**

- Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 e D.M. n. 48 del 1° aprile 2009
- Regime transitorio di cui al DL 185 del 2008, co. 8 ed esercizio dell'opzione per il riallineamento e D.M. 30 luglio 2009
- Riallineamento dei valori contabili e fiscali, art. 11 del Decreto 8 giugno 2011




### **Attivazione endorsement interno** (Articolo 2, comma 26, del Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 )

- Decreto di coordinamento civilistico e fiscale ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 aprile 2005, n. 38




## Il regime fiscale delle operazioni pregresse

Principio di  
neutralità  
(D.lgs. 38/2005)



Principio di  
derivazione  
rafforzata  
(finanziaria 2008)

**Qu.I.C. + Val.**  
**IAS 39**



**Qu.I.C. + Val.**  
**IFRS 9**



# Decreto 10 gennaio 2018

## [Articolo 2](#)

Individuazione delle attività immobilizzate e circolanti

## [Articolo 3](#)

Riclassificazione delle attività finanziarie

## [Articolo 4](#)

Componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al fair value rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo.

## [Articolo 5](#)

Strumenti finanziari composti che includono un derivato

## [Articolo 6](#)


Rilevazione contabile delle operazioni di copertura

## [Articolo 7](#)

Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese.



## Decreto 10 gennaio 2018





## Decreto 8 giugno 2011

### Art. 4 - Riclassificazione delle attività finanziarie

- 1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, **il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria**, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
- 2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 **rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.**
- 3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alle lettere a) e b) **dell'art. 87 del TUIR** e si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110.



## Decreto 10 gennaio 2018

1. Alla riduzione di valore iscritta in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 **si applicano** le disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del TUIR.


2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto IRAP, alla riduzione di valore di cui al comma 1 relativa ai **crediti verso la clientela** si applicano, rispettivamente, le lettere c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto IRAP.

3. ( ... omissis ... )

**Articolo 7 (Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese)**



## Il nuovo modello di *impairment* (ECLM) in sede di FTA dell'IFRS 9



### Riflessi fiscali della FTA risultanti dalle seguenti disposizioni

- art. 13 d.lgs. 38/05
- art. 1, c. 59, l. 244/07
- art. 5 d.m. 48/09
- art. 15, c. 1 e 8, d.l. 185/08
- art. 1 dm. 30/7/09

### Articolo 7 (Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese)

1. (... omissis ...)
2. (... omissis ...)
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 3, ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio **in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9**, non si applica il regime transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008.





## Decreto 10 gennaio 2018

1. In caso di **copertura di una posizione netta** relativa ad attività o passività o ai flussi finanziari di attività o passività coperte per cui è previsto un diverso regime fiscale, gli utili e le perdite generati dallo strumento con finalità di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle sole attività coperte, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 112 del TUIR.

2. Alla diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari **derivati già iscritti in bilancio** nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9 si applica il regime transitorio di cui al comma 8 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.

3. I componenti positivi e negativi imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 112 del TUIR.

### **Articolo 6 (Rilevazione contabile delle operazioni di copertura)**